

mento di L.40.000, la trascrizione relativa all'obbligo di "non cedere i fitti e comunque a non vincolare la rendita degli immobili sottoposti ad ipoteca", eseguita il 16 gennaio 1929 al n.168-vol.435 del reg.part.mod.63 - n.180 vol.199 del reg.gen.d'ord. presso la Conservatoria delle ipoteche di Belluno contro la Società e il cav. Cargnel su nominati, venga annotata di inefficacia per quanto riguarda l'immobile di cui al precedente comma 3°);

5°) a provvedere, se del caso, alla migliore descrizione ed identificazione catastale dell'immobile di cui al comma 3°;

6°) ad esonerare il Conservatore delle ipoteche di Belluno da ogni responsabilità per l'esecuzione di tutte le formalità anzidette;

7°) a stipulare gli atti, rilasciare consensi e compiere quanto altro necessario per l'esecuzione della presente deliberazione;

8°) a demandare i poteri, come sopra conferiti, a ciascuno di essi cav.di gr.cr.dott. Ignazio Giordani e Vice direttore generale gr.uff.dott.Marino Marinelli, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni suddette."

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole il suddetto schema di deliberazione formale.

o o o

o) CONSENSO ALL'ACCOLLO DEL MUTUO, RIPARTITO IN DUE QUOTE, GRAVANTE GLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' DE MONTEMAJOR IN NAPOLI, ALLA RIVIERA DI CHIAIA N.215 -

Il Direttore Generale riferisce che il defunto comm. Giuseppe De Montemajor, con i contratti 3 agosto 1934 e 9 dicembre 1935, si accollò una quota di L.217.500 del mutuo di originarie L.1.900.000, concesso dall'Istituto alla Società italiana stabili. Tale quota di mutuo rimase garantita da ipoteca convenzionale di primo grado sul terzo e parte del quarto piano dell'edificio in Napoli alla Riviera di Chiaia n.215.